

**Errata corrige e risposta alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori economici prima della data di presentazione delle offerte.**

---

**Estremi della gara:**

**Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MEPA, (ex art. 63 D.Lgs. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della Lg 120/2020, art. 1, co. 2 lett. b) per l'affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa di Sogei S.p.A. - CIG 9161906402.**

---

### **Errata corrige**

#### **Condizioni particolari di Rdo – Par. 2.1**

Le seguenti indicazioni relative alla dichiarazione integrativa:

*“Ciascun concorrente rende – nell’ambito della **“Dichiarazione integrativa”** - le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. p. r. 445/2000, con le quali:*

- dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, ivi incluse le sanzioni di cui all’art. 5 del Patto stesso, anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo. Le condizioni del patto integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione della domanda di partecipazione;*
- il concorrente che al momento della presentazione dell’offerta ha in essere contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui all’art.105 comma 3 c bis) del Codice con soggetti terzi, inerenti l’oggetto dell’appalto, ne dichiara l’esistenza nel medesimo Allegato di cui sopra, dando specifica indicazione della denominazione della controparte contrattuale, della data di stipula dell’atto e dell’eventuale volontà di ricorrere a tali contratti. Nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario e intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti dichiarati, dovrà presentare tali contratti in sede di produzione dei documenti per la stipula;*
- accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;*
- il Fornitore, essendo in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dalla Committente **“Responsabile”** o **“Sub Responsabile”** del trattamento dei dati personali” per la Committente ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche **“Regolamento UE”** o **“GDPR”**), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso, si impegna a presentare alla Committente le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e*

regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali sulla base di quanto previsto nell'Allegato al contratto denominato "Allegato Privacy" e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile/Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare/Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Committente;

- dichiara, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, che i dati personali oggetto di trattamento verranno gestiti nell'ambito dell'UE e non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo ovvero che i suddetti dati saranno trasferiti verso i paesi/territori/organizzazioni, coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate previste dagli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), indicandone i relativi riferimenti.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012."

si intendono così modificate:

"Ciascun concorrente rende – nell'ambito della "**Dichiarazione integrativa**" - le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. p. r. 445/2000, con le quali:

- dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso, anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo. Le condizioni del patto integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- il concorrente che al momento della presentazione dell'offerta ha in essere contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui all'art.105 comma 3 c bis) del Codice con soggetti terzi, inerenti l'oggetto dell'appalto, ne dichiara l'esistenza nel medesimo Allegato di cui sopra, dando specifica indicazione della denominazione della controparte contrattuale, della data di stipula dell'atto e dell'eventuale volontà di ricorrere a tali contratti. Nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario e intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti dichiarati, dovrà presentare tali contratti in sede di produzione dei documenti per la stipula;
- accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- dichiara, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, che i dati personali oggetto di trattamento verranno gestiti nell'ambito dell'UE e non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo ovvero che i suddetti dati saranno

*trasferiti verso i paesi/territori/organizzazioni, coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate previste dagli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), indicandone i relativi riferimenti.*

*La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012."*

\*\*\*

### **Dichiarazione integrativa**

Il punto 6 contenuto all'interno del documento, ovvero:

*"Il Fornitore, essendo in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dalla Committente "Responsabile" o "Sub Responsabile" del trattamento dei dati personali" per la Committente ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso, si impegna a presentare alla Committente le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali sulla base di quanto previsto nell'Allegato al contratto denominato "Allegato Privacy" e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile/Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare/Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Committente"*

si intende eliminato dal documento, che è sostituito dal document "Dichiarazione integrative Sogei rev" allegato alla presente errata corregge e inviato tramite la sezione comunicazioni del MePA.

\*\*\*

### **Allegato privacy**

Il documento si intende eliminato.

\*\*\*

### **Risposta alle richieste di chiarimento**

#### **Domanda 1:**

Chiediamo cortesemente di voler indicare la durata dell'appalto per poter valutare il valore annuale del servizio.

#### **Risposta 1:**

In relazione alla durata dell'appalto, si veda quanto indicato all'interno del Capitolato tecnico - par. 7 "Gestione del contratto".

---

**Domanda 2:**

Con la presente chiediamo di confermare che, in rif. all'offerta tecnica da redigere, con "25 pagine" si intendono "25 facciate".

**Risposta 2:**

Sì, pagina e facciata hanno lo stesso significato; si conferma pertanto che sono richieste un massimo di 25 pagine per la produzione della relazione tecnica.

---

**Domanda 3:**

Per poter redigere una proposta tecnica quanto più in linea con le Vostre esigenze si chiede la Vostra disponibilità ad inviare la copia delle polizze in essere.

Si chiede altresì la possibilità di allegare i CV personali dello staff descritto senza che questi rientrino nel computo delle facciate della relazione tecnica.

**Risposta 3:**

Al momento non è possibile inviare la copia delle polizze in essere.

Per quanto riguarda la richiesta di allegazione dei CV, si segnala che gli stessi potranno essere richiesti da Sogei esclusivamente al fornitore aggiudicatario della procedura. Non è richiesta l'allegazione di cv in questa fase.

---

**Domanda 4:**

Il paragrafo sugli adempimenti per la stipula del contratto, pag. 25, prevede *“Nel termine di 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione, polizza assicurativa a massimale unico di € 1.000.000,00 (unmilione/00) a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi, nonché dei rischi attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto. Tale polizza, avente durata fino alla scadenza del contratto e comunque da prorogare fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali, dovrà espressamente considerare, rispettivamente, quali terzi SOGEI”*.

Evidenziamo che la polizza di RC Professionale, obbligo previsto dal D. Lgs 209/2005, e la polizza di RCT a copertura delle attività che il broker svolge a favore di tutti i clienti che sono parte terza per definizione e viene rinnovata annualmente ai sensi di Legge. Chiediamo conferma quindi che in caso di aggiudicazione si possa presentare la polizza RC Professionale ed RCT in corso, con massimale non inferiore a quanto da Voi richiesto e che verrà rinnovata annualmente ai sensi di Legge, impegnandosi a mantenere la stessa per tutta la durata dell'incarico. A tal proposito vedasi anche la Sentenza del TAR di Brescia N. 00282/2017 REG.PROV.COLL. N. 01485/2016 REG.RIC. che in una fattispecie simile ha stabilito che *“Se le espressioni utilizzate nel disciplinare di gara fossero state più esplicite nel senso di imporre l'allegazione di un nuovo contratto di assicurazione con un certo massimale, questo avrebbe costituito un aggravio della posizione dei concorrenti rispetto alla disciplina di legge, e dunque si sarebbe verificata l'ipotesi di nullità parziale prevista dall'art. 83 comma 8 del D.lgs. 50/2016”*.

**Risposta 4:**

Si conferma.

---

**Domanda 5:**

Si chiede di conoscere la durata contrattuale.

**Risposta 5:**

Si veda la risposta alla domanda n. 1.

---

**Domanda 6:**

Con riferimento allo schema di relazione tecnica “descrizione del portafoglio clienti” si chiede se bisogna presentare la composizione dell’intero portafoglio clienti o i progetti realizzati, in quest’ultimo caso vogliate specificare il numero dei progetti da descrivere.

**Risposta 6:**

È richiesta la presentazione esclusivamente dell’intero portafoglio clienti.

---

**Domanda 7:**

Nei documenti da gara è prevista la nomina del fornitore a Responsabile del Trattamento dei dati. Si prega di mantenere la qualifica di Titolare in capo a al fornitore poiché in modo analogo a quanto valevole per le compagnie assicurative (per le quali si è espressamente pronunciato il Garante privacy) – il broker, si considera Titolare del trattamento dei dati, ex art. 4.7 del GDPR, per quanto riguarda l’attività di intermediazione assicurativa di tutti i programmi assicurativi del cliente in quanto, nell’esecuzione dei predetti servizi di intermediazione, nel rispetto del principio di proporzionalità e di necessità, lo stesso determina le tipologie e le finalità di trattamento dei dati personali raccolti. In tale ambito il fornitore ha discrezione circa i dati personali che vengono comunicati agli assicuratori e le misure tecniche che utilizza per garantirne la sicurezza e gestisce indipendentemente le decisioni relative agli obblighi normativi che possono richiedere a Marsh di mantenere e divulgare i dati personali a enti regolatori o altre autorità. Analogamente a quanto stabilito per le compagnie assicurative, peraltro, l’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa svolte dal fornitore – regolamentate da specifica disciplina di settore e sottoposte a autorità di vigilanza dedicata - non può in alcun modo, neanche astrattamente, formare oggetto di “delega” da parte del soggetto che affida tramite gara tale servizio, in quanto la stessa può, appunto, essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore (d.lgs. n. 209/2005 – “Codice delle assicurazioni”; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l’esercizio alle società aventi stringenti e specifici requisiti, le quali operano sotto la vigilanza di un’Autorità di controllo. Alla luce di tutto quanto sopra si conferma che l’intermediario assicurativo, agisce, quindi, in qualità di autonomo titolare in quanto non pone in essere un trattamento di dati “per conto” dell’ente aggiudicante. L’ente aggiudicante e l’intermediario assicurativo perseguono interessi separati e distinti. Fermo ciò, è evidente che in tale contesto il trattamento dei dati personali dovrà avvenire (e avverrà) in conformità alla disciplina in materia di protezione dati personali. Si chiede, pertanto, alla luce di quanto esposto sopra di voler confermare che non trova applicazione l’Allegato Privacy e, di conseguenza, voler riconsiderare gli artt. 30 e 31 delle condizioni contrattuali.

**Risposta 7:**

Si veda quanto previsto all’interno della *errata corrige* di cui sopra.

Si conferma che il broker si configura quale Titolare Autonomo del trattamento in analogia a quanto stabilito dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento n.

9169688 del 21 ottobre 2019 per le compagnie assicuratrici e, pertanto, non necessita di alcuna nomina.

Si segnala inoltre, che lo schema di contratto allegato alla Rdo MePA non è personalizzato e gli articoli in esso contenuti non sono soggetti pertanto a modifica.

---

**Domanda 8:**

Con riferimento alla procedura in oggetto, vi chiediamo cortesemente di precisare quale sarà la durata contrattuale al fine di valutare correttamente l'offerta economica.

**Risposta 8:**

Si veda la risposta alla domanda n. 1.

---

**Domanda 9:**

In relazione alla nomina del broker aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei dati, segnaliamo che la specificità dell'attività posta in essere dal broker dovrebbe guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, deponendo a favore dell'inquadramento dello stesso come Titolare autonomo del trattamento e ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall'intermediario assicurativo, che di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell'interesse del Cliente, necessita, infatti, di un grado di autonomia operativa ampio, che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. Inoltre, l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di "delega" da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Ciò peraltro trova ulteriore conferma nei due provvedimenti emessi dal Garante ("Ruolo soggettivo dell'impresa assicurativa nell'ambito dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi" e "Esonero dall'informativa in ambito assicurativo – c.d. catena assicurativa") dal cui combinato disposto si ricava che ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell'attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. L'attività di intermediazione assicurativa, come noto, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; D. Lgs. n. 209/2005 – "Codice delle assicurazioni"; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l'esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un'Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Alla luce di quanto sopra riportato, vi chiediamo gentilmente di confermarci che il broker aggiudicatario verrà nominato quale Titolare Autonomo del Trattamento dei dati.

**Risposta 9:**

Si veda quanto previsto all'interno della *errata corrige* di cui sopra nonché alla risposta alla domanda n. 7

Divisione Sourcing Operation  
Il Responsabile  
(Gianandrea Greco)